



REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DI INIZIATIVE SU RICHIESTA DI TERZI NEI LOCALI GESTITI DALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE

Approvazione CdA del 22 dicembre 2009,
Decorrenza dal 1 gennaio 2010

ART. 1

La concessione in uso del **Teatro Manzoni**, nonché delle attrezzature e materiali di qualunque genere di cui l'Associazione Teatrale Pistoiese dispone, viene rilasciata dal Presidente, in base a quanto disposto dal presente regolamento.

La concessione in uso non può in ogni caso contrastare con i criteri generali fissati dallo Statuto dell'Associazione per il raggiungimento delle finalità della medesima, con gli indirizzi contenuti nei programmi di attività annuali, né in generale, con gli interessi dell'Associazione suddetta.

Ogni richiesta dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della data prevista per l'attività.

ART. 2

La concessione si intende per un periodo di apertura al pubblico massimo di 4 ore nell'arco di una giornata lavorativa (dalle ore 8 alle ore 24) e la tariffa relativamente prevista è esclusivamente comprensiva dei seguenti oneri e servizi:

Teatro Manzoni:

Dotazione di palcoscenico con inquadratura nera, luci bianche diffuse, amplificazione di base.

Presenza del seguente personale:

n. 1 elettricista cabinista;

n. 1 macchinista;

servizio di biglietteria per lo spettacolo serale;

il numero di maschere di sala ritenuto congruo in base alla presunta affluenza di pubblico.

Capienza max 800 posti

Sono inoltre compresi i consumi relativi a riscaldamento, energia elettrica ed acqua ed il servizio ordinario di pulizia dei locali.

ART. 3

I canoni da corrispondere per la concessione di cui sopra, sono rispettivamente fissati in:

Teatro Manzoni Euro 2.800 oltre Iva 22% cui deve aggiungersi l'onere per il servizio di vigilanza antincendio resa dai VVF su disposizione della C.P.V.L.P.S. di Pistoia ;

- Per concessioni inerenti iniziative patrocinate dal Comune e dalla Provincia di Pistoia è prevista l'applicazione di una riduzione dei canoni sopra riportati nella misura del 20%
- Le tariffe suddette saranno raddoppiate qualora l'utilizzo degli spazi riguardi giornate di festività nazionale o il 25 luglio festa del patrono di Pistoia.

Ogni eventuale richiesta di concessione che comporti deroghe a quanto sopra stabilito, dovrà essere presa in esame e deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione; in caso di motivata urgenza, la concessione può comunque essere rilasciata con delibera d'urgenza del Presidente, secondo quanto previsto dallo Statuto dell'ATP.

ART. 4

Restano esclusi dai canoni previsti al precedente art. 3 i seguenti ulteriori servizi e prestazioni:

- le prestazioni di personale per allestimenti, montaggi, smontaggi;
- richieste particolari di amplificazione e fonica;
- servizio di prevendita;
- il noleggio di attrezzature non comprese nelle dotazioni tecniche indicate all'art. 2 (strumenti musicali, video proiettore, ecc..)
- ove previsto per disposizione della C.P.V.L.P.S. di Pistoia il costo per la vigilanza antincendio fornita dai Vigili del Fuoco.

ART. 5

La concessione d'uso diventa effettiva solo dopo il versamento dell'intero canone di concessione, che dovrà avvenire con almeno 15 giorni di anticipo rispetto al giorno in cui il locale verrà impegnato:

- Bonifico Bancario intestato Associazione Teatrale Pistoiese, codice Iban IT 21 H 03069 13830 100000002182 (Intesa San Paolo) Codice Bic BCI BCITITMM.
- In contanti o a mezzo assegno bancario presso l'ufficio amministrazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese, corso Gramsci 121 – 51100 Pistoia.

L'importo relativo alla concessione in uso degli spazi sarà regolarmente fatturato dall'Associazione Teatrale Pistoiese.

In caso di richiesta di eventuali prestazioni o forniture aggiuntive rispetto a quanto ordinariamente previsto all'art. 2 il saldo dell'importo ad esse corrispondente dovrà essere effettuato inderogabilmente prima dell'apertura al pubblico del locale; ad insindacabile giudizio dell'amministrazione potranno essere richiesti versamenti di acconto sugli importi delle prestazioni e forniture.

In caso di inadempienza da parte del richiedente a quanto sopra disposto, il concedente ha facoltà di sospendere l'inizio della manifestazione fino all'avvenuto versamento di quanto dovuto all'Associazione Teatrale Pistoiese.

ART. 6

Il Presidente dell'Associazione Teatrale Pistoiese può revocare la concessione dei locali:

- entro sette giorni dalla data prevista per sopravvenute inderogabili esigenze di programmazione dell'ATP. In tale caso sarà provveduto, di concerto con il richiedente, all'individuazione di eventuale data alternativa;
- in qualunque momento per motivi di forza maggiore.

Al richiedente verrà rimborsato nei casi di cui sopra solo l'importo del canone già versato, con esclusione di ogni e qualunque forma di risarcimento o di penale a carico dell'ATP conseguente a detto annullamento.

Il Presidente dell'Associazione può inoltre revocare in qualunque momento la concessione nel caso che il richiedente per sua colpa od omissione provochi situazioni di possibile pericolo per il pubblico e per il locale o di grave danno per l'immagine dell'ATP o comunque violi leggi e regolamenti di pubblica sicurezza vigenti.

Il richiedente ha facoltà di annullare la manifestazione dandone notizia scritta al concedente almeno sette giorni prima della data prevista per la manifestazione oggetto della richiesta. In questo caso il richiedente è tenuto esclusivamente al rimborso delle spese eventualmente sostenute e impegnate dall'Associazione Teatrale Pistoiese per l'approntamento della manifestazione suddetta.

Qualora l'annullamento avvenga oltre il termine sopra previsto di 7 giorni, l'Associazione Teatrale Pistoiese non è tenuta alla restituzione del canone versato.

ART. 7

Il richiedente assumerà a proprio carico e cura l'ottenimento di ogni permesso od autorizzazione necessario allo svolgimento della manifestazione per cui viene richiesta la concessione, secondo quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti.

Il richiedente resta sempre responsabile di eventuali danni causati ad arredi o impianti dei locali concessi nel corso della manifestazione.

L'ATP si riserva di esigere, previa precisa contestazione, il risarcimento dei danni causati durante il periodo di utilizzazione dei locali da parte del richiedente.

ART. 8

La concessione in uso dei locali, degli impianti e attrezzature, le prestazioni di personale e la fornitura di eventuali materiali è subordinata alla accettazione esplicita da parte del richiedente di ogni parte del presente regolamento e delle disposizioni in materia di sicurezza in vigore, pena la decadenza della concessione stessa.

Per ogni controversia è competente il Foro di Pistoia.

Pistoia, li

Per presa visione e accettazione

Il richiedente
